



**Repubblica italiana**  
**Corte dei conti**

**La Sezione del controllo per la Regione Sardegna**

composta dai magistrati:

Dott.ssa Donata Cabras	PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Paola Marcia	CONSIGLIERE RELATORE
Dott.ssa Lucia d'Ambrosio	CONSIGLIERE
Dott.ssa Elisabetta Usai	PRIMO REFERENDARIO
Dott. Giuseppe Lucarini	REFERENDARIO

nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2019,

**Visto** il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

**Visto** l'art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l'adeguamento dell'ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

**Vista** la nota n. 16 settembre 2019 con la quale il Consiglio delle Autonomie ha trasmesso alla Sezione del controllo la richiesta di parere del Comune di **BERCHIDDA**;

**Vista** la nota del 26 settembre 2019 con cui il Presidente della Sezione ha assegnato la relativa istruttoria al Consigliere Maria Paola Marcia;

**Vista** la nota del 23 ottobre 2019 con cui il Magistrato istruttore Consigliere Maria Paola Marcia ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

**Vista** l'ordinanza n. 17/2019 con la quale il Presidente della Sezione del controllo per la Regione autonoma della Sardegna ha convocato la Sezione medesima per la camera di consiglio del 24 ottobre 2019 per deliberare in ordine alla richiesta di parere;

**Udito** il relatore Consigliere Maria Paola Marcia;

### **P R E M E S S O**

Il Sindaco di Berchidda ha sottoposto alla Sezione una richiesta di parere domandando se "... *l'amministrazione comunale sia effettivamente da considerarsi agente contabile tenuto alla resa del conto per le riscossioni Tari effettuate tramite Agenzia delle Entrate con modello F24, ed in caso affermativo se il modello di resa del conto da compilare sia quello previsto dal DPR 194/1996 (modello 21) e con quali modalità debba essere adattato ai sistemi di riscossione oggi operati.*

*Nel caso in cui il comune venga ritenuto agente contabile, in previsione di una potenziale applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per gli anni successivi, chiede inoltre se il comune, per analogia, debba pretendere da parte dell'amministrazione centrale dello Stato la relativa resa del conto di gestione."*

### **C O N S I D E R A T O**

**1** Il Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8 legge n. 131/2003 in quanto ha riconosciuto la sua ammissibilità soggettiva e oggettiva, ritenendolo di rilevanza generale e astratta per il sistema delle Autonomie .

**2** La richiesta è soggettivamente ammissibile. La Sezione rammenta che, sotto il profilo dell'ammissibilità oggettiva, l'attività consultiva intestata alla Corte dei conti da un lato deve restare circoscritta alle discipline dettate in materia di bilanci e relativi equilibri, acquisizione di entrate, gestione delle spese (nelle quali rientra la spesa per gli Organi e il personale), disciplina del patrimonio; dall'altro non può concernere fatti gestionali specifici ma deve riguardare ambiti e oggetti di portata

generale, né deve rispondere a quesiti che formano oggetto di esame da parte di altri Organi pubblici, dovendosi in ogni caso evitare di orientare le Amministrazioni medesime nelle scelte amministrative, nonché nelle condotte processuali da assumersi in vertenze di carattere giudiziario o controversie in genere.

**3** Dalla deliberazione del CAL e dalla richiesta del Comune risulta che in forza di regolamento (*nuovo regolamento per il riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, Protezione ed Igiene dell'Ambiente di cui all'Art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 - T.E.F.A.*) la Provincia di Sassari, cui il Comune riversa la quota di addizionale derivante dalla riscossione del tributo Tari, ha nominato le amministrazioni comunali quali agenti contabili tenuti alla resa del conto di gestione da redarsi su apposito modello approvato con DPR 194/1996 (*modello 21*). Al riguardo il Comune precisa di non disporre delle indicazioni/dati richiesti per la compilazione del suddetto *modello 21*, secondo quanto *preteso dall'Amministrazione Provinciale*, e che tali dati dovrebbero essere richiesti alla Agenzia delle Entrate. Nel contempo il Comune segnala le discrasie procedurali che si determinano a suo carico per effetto della applicazione del regolamento provinciale e sottopone all'attenzione della Sezione una procedura operativa alternativa, asseritamente idonea ad agevolare e velocizzare la gestione della rendicontazione, *oltre a consentire per l'adempimento un impiego di risorse amministrative molto più contenuto*.

**4** Con deliberazione del Commissario straordinario della Provincia di Sassari n. 4 del 12/2/2018 è stato approvato il nuovo regolamento soprarichiamato, il quale all'art. 3 disciplina le diverse fasi della "*rendicontazione dei versamenti*" del tributo TEFA e prevede, tra le altre, che "*i Comuni, i soggetti gestori e i concessionari del servizio di riscossione sono considerati quali agenti contabili e come tali sono sottoposti all'obbligo della resa del conto giudiziale nelle modalità e nei*

*termini indicati dall'art. 93 del D. Lgs. 267/2000".*

Il quesito odierno mira, quindi, a rimuovere la qualificazione di agente contabile in capo al Comune, assunta dal regolamento provinciale afferente la rendicontazione di tributi, anche al fine di superare problematiche di natura procedurale/organizzativa che si presentano per il Comune stesso in sede di applicazione della disciplina regolamentare.

Il Parere richiesto è oggettivamente inammissibile.

In via generale va infatti osservato che la disciplina in esame, di carattere regolamentare, è rimessa dall'ordinamento alla competenza delle Amministrazioni interessate. Nè spetta alla Sezione, in questa sede, dirimere contrasti o vertenze, sostituendosi alle Amministrazioni competenti nell'adozione di specifiche scelte gestionali o regolamentari. Alla luce di quanto fin qui esposto non si riscontrano i profili di generalità e astrattezza che presiedono allo svolgimento dell'attività consultiva della Sezione

Inoltre, la qualificazione di agente contabile e l'idoneità del modello di documento adottato a rappresentare i risultati della gestione attengono alla materia del giudizio di conto, rimesso alla Corte dei conti nell'ambito delle proprie attribuzioni giurisdizionali ( artt.137-150, D.lgs. 174/2016) e, perciò, esulano dalle funzioni assegnate alla presente sede consultiva.

#### **PQM**

La Sezione dichiara l'inammissibilità del parere alla stregua delle considerazioni che precedono.

#### **ORDINA**

che la deliberazione sia trasmessa, rispettivamente, al Sindaco del Comune di **Berchidda**, al Direttore generale/Segretario del Comune, al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2019.

IL RELATORE

(Maria Paola Marcia)

IL PRESIDENTE

(Donata Cabras)

Depositata in Segreteria in data

IL DIRIGENTE

(Paolo Carrus)